

“L’IMPRESA FA CULTURA”

F.A.Q. aggiornate al 24/04/2019

Sommario

1.	SIGEM – MODULISTICA	5
1.1.	Come si accede alla piattaforma informatica di gestione dell’Avviso?	5
1.2.	È possibile inserire direttamente all’interno del formulario modello 09 (Avviso, Allegato mod. 09) una serie di immagini (senza superare i limiti delle cartelle indicati) oppure è possibile produrre una presentazione grafica da trasmettere a parte, come allegato del modello 09?	5
1.3.	I documenti obbligatori in word vanno caricati in pdf nel sistema?	5
1.4.	L’allegato c - schema dell’Atto di impegno - è un fac-simile che non va compilato, ma che deve essere riprodotto e presentato insieme al resto della documentazione obbligatoria?	5
1.5.	Informazioni in merito alla firma digitale sulla modulistica:	5
1.6.	In merito all’allegato 11 (Scheda finanziaria di progetto), i CV da allegare sono esclusivamente quelli del personale dipendente impiegato nella realizzazione del progetto oppure oltre a quelli sono necessari anche i CV di altre figure professionali che prenderanno parte allo stesso?	6
1.7.	La sezione "descrizione del progetto" richiesta nel formulario a pag. 2 non evidenzia un numero di cartelle. È necessario in questa sezione offrire un <i>abstract</i> del progetto per poi sviluppare nel dettaglio la descrizione nella sezione a pag. 4?	6
1.8.	Nella sezione a pag. 2 dobbiamo specificare e descrivere il luogo della cultura?	6
1.9.	L’adesione dei soggetti coinvolti - istituzioni, network nazionali ed internazionali, ecc... - come deve essere presentata?	6
1.10.	Nel modulo 2, laddove si dichiara che la suddivisione tra i componenti l’aggregazione avverrà secondo la ripartizione indicata nella tabella sottostante, a cosa si riferisce la dicitura Partecipazione Finanziaria? È per caso riferito alla ripartizione tra le aziende della quota parte del 20% che le stesse debbono mettere a disposizione per il progetto?	6
2.	AVVISO	6
2.1.	È possibile presentare più di una richiesta di agevolazione?	6
2.2.	L’Avviso “L’impresa fa Cultura” è da considerarsi bando “a sportello” o “a graduatoria”?	6
2.3.	Il progetto che durata dovrà avere?	7
2.4.	È corretto dire che un progetto presentato da una azienda prende 0 punti, da due aziende prende 1 punto e da tre aziende prende 2 punti, secondo quanto riportato nell’articolo 9, comma 3 dell’Avviso, nel sottocriterio "Livello di integrazione tra i diversi attori del territorio"?	7
2.5.	Nel caso di approvazione del progetto a valere sul bando “l’impresa fa cultura” quanto sarebbe il tempo massimo per la realizzazione e rendicontazione delle spese?	7
2.6.	Una PMI del Lazio che gestisce un teatro può presentare un dossier di candidatura al fine di ammodernare l’impianto di riscaldamento e condizionamento della sala?	7
2.7.	Ai fini dell’ammissibilità del progetto sono previsti limiti per quanto riguarda la somma a proprio carico (ricorso a capitale proprio o di credito o altro) oltre il contributo finanziabile?	7
2.8.	La verifica relativa all’adeguata capacità economico-finanziaria riguarda il costo totale del progetto o solo del contributo richiesto?	7

2.9. È possibile prevedere il pagamento del biglietto di ingresso al pubblico?	7
2.10. Nel caso di un progetto, con un costituendo raggruppamento formato da tre imprese, per un luogo della cultura facente capo alla Sovrintendenza, la stessa vuole firmare la lettera di disponibilità solo alla Capofila. È corretto?	8
2.11. È possibile presentare più di una proposta da parte della stessa impresa se quest'ultima non assume il ruolo di capofila ma il ruolo di partner?	8
2.12. È possibile presentare più di una proposta da parte di una società consociata, ovvero due proposte distinte (progettualità e partenariati differenti) aventi come capofila due aziende che seppur separate condividono azioni e/o quote?	8
3. REQUISITI	8
3.1. Chi può partecipare all'Avviso?	8
3.2. Nel caso di soggetto non tenuto ad approvazione di bilancio, come è possibile dimostrare il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa?	9
3.3. È sufficiente che la sede operativa dell'impresa beneficiaria del finanziamento si trovi nel Lazio o deve trovarsi in uno dei "luoghi della cultura"?	9
3.4. In caso di aggregazione tra PMI, la capacità economico-finanziaria è richiesta all'aggregazione nel suo complesso o ai singoli partner?	9
3.5. Le imprese sociali e culturali possono partecipare al bando?.....	9
3.6. Nel caso di reti d'impresa con soggetto giuridico, per stabilire la sostenibilità del progetto da parte della rete, fa fede il bilancio della rete o dell'insieme delle imprese costituenti la stessa? ...	9
3.7. Nel Vademecum, al punto 1.7 si parla di copertura finanziaria. Il parametro che si sceglie di soddisfare deve riguardare tutti i partner dell'aggregazione non stabile: la formula va applicata sulla spesa totale del progetto (come per il capofila) o sulla quota di budget che gestisce il singolo partner?	9
3.8. Nel caso di reti d'impresa con soggetto giuridico, per stabilire la sostenibilità del progetto da parte della rete, fa fede il bilancio della rete o dell'insieme delle imprese costituenti la stessa? .	10
3.9. Per quanto attiene alla verifica dell'adeguata capacità economico-finanziaria (punto 1.7 del Vademecum), la spesa totale preventivata - che non deve essere superiore al 30% del fatturato - va intesa come somma a proprio carico o come costo totale del progetto? Ovvero, con la sigla ST si intende la somma di spesa a proprio carico o la somma di costo totale del progetto?	10
3.10. La creazione di un'ATI è <i>conditio sine qua non</i> per la partecipazione al bando? Nell'ATI è possibile la partecipazione di associazioni no profit e quale entità giuridica deve avere la capofila?	10
3.11. Nel caso di una società neo costituita come vengono verificate le coperture e capacità del punto 1.7 del Vademecum? Nel caso si voglia verificare il requisito B e non si arrivi a raggiungere il 20% di capitale netto sulla spesa del progetto, quali sono le modalità alternative?	10
3.12. La sede territoriale di tutte le imprese che costituiranno l'ATI dovrà essere una delle località indicate in elenco? Nell'ATI possono partecipare anche delle Associazioni Culturali e Onlus?	10
3.13. Nel Vademecum a pagina 8/9 al punto 1.6 c) si afferma che i beni acquistati, dovranno essere installati presso la sede dell'unità operativa aziendale del soggetto che beneficia del sostegno, ubicata nel territorio regionale. Se alcune delle strumentazioni servono ai fini dell'esposizione, si possono installare per la durata del progetto all'interno del luogo della cultura prescelto?	11
3.14. Il partner del progetto può essere anche un organismo di uno Paese estero? Il partner deve avere un ruolo/responsabilità nello sviluppo del progetto e di conseguenza la partecipazione ai costi?	11

3.15. In presenza di preaccordi, partnership con istituzioni e network nazionali ed internazionali, a differenza del partenariato costituito, è sufficiente la sottoscrizione di un accordo istituzionale o adesione a network nazionali ed internazionali già costituiti, senza partecipazione effettiva al progetto?.....	11
3.16. Per partecipare al bando l'Impresa fa Cultura, è necessario che la società concorrente debba essere costituita da un minimo di tempo?.....	11
3.17. Nel caso di aggregazione non stabile possono essere ammessi come partner "non capofila" startup innovative appena costituite e quindi senza la presenza di un bilancio precedente? E, nel caso, quale sarebbe la formula da applicare alla voce 1.7 copertura finanziaria e capacità amministrativa, finanziaria e operativa?	11
3.18. Possono partecipare al bando anche le Associazioni Culturali con Partita Iva e quindi a anche le Fondazioni Culturali?	12
3.19. Relativamente alla capacità economica, in caso di impresa aggregata non stabile, il requisito della capacità economico finanziaria va calcolato pro quota rispetto ai partecipanti, nel senso che se la società 1 partecipa a 30% nell'aggregazione, il rapporto tra CN/ST va calcolato sulla base del suo capitale netto rispetto al 30% (quota di partecipazione nell'aggregazione) delle spese totali e così per le altre imprese aggregate? (Rif. Art. 1.7 del vademecum).	12
3.20. Possono partecipare al bando anche liberi professionisti iscritti all'albo dotati di partita Iva?.....	12
3.21. In caso di aggregazione non stabile all'interno della quale uno dei due partner - avendo avviato l'attività nel settembre 2018 – non possiede ancora un bilancio approvato come ci si comporta? È sufficiente che l'unità operativa in Lazio sia di uno solo dei due partner (seppur non capofila)? .	12
4. LUOGHI DELLA CULTURA	13
4.1. Una impresa proprietaria di Archivio dichiarato di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio può presentare il dossier di candidatura al presente bando?.....	13
4.2. I "luoghi della cultura" indicati nell'art. 1 comma 3 sono luoghi della cultura inclusi nella programmazione strategica regionale che, se rientranti nella proposta, danno un punteggio prioritario compreso tra 0 e 3. Si possono però eleggere come area di intervento altri luoghi della cultura?.....	13
4.3. Nei criteri premiali c'è un punteggio 0-3 rilevato a "luoghi della cultura rientranti nella programmazione strategica regionale". Quali sono esattamente questi luoghi premiati?	13
4.4. In riferimento all'articolo 101 del decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) è possibile considerare come complesso monumentale - e quindi come luogo della cultura - un quartiere di Roma che abbia una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica?.....	13
4.5. È disponibile un elenco dei "luoghi della cultura" indicati nell'Avviso Pubblico dove proporre un progetto?.....	14
4.6. È possibile presentare un dossier di candidatura inerente la sperimentazione di una installazione fisica non presso uno specifico Museo o luogo della cultura, ma su tutto il territorio laziale?.....	14
4.7. Una PMI che intende presentare un progetto per la valorizzazione di un luogo della cultura tramite installazioni multimediali/interattive dovrà collocare i dispositivi nella propria sede operativa (articolo 6 comma 1 dell'Avviso) e sperimentarli negli spazi culturali prescelti e di cui ha autorizzazione all'utilizzo da parte del soggetto proprietario/gestore?	14

4.8. Un museo può sottoscrivere contemporaneamente più lettere di disponibilità a diversi soggetti PMI (e quindi differenti progetti) partecipanti all'Avviso Pubblico?	15
4.9. Lo status di luogo della cultura deve essere certificato o riconosciuto secondo particolari procedure o è da intendere qualsiasi museo, biblioteca o complesso monumentale?	15
4.10. La garanzia fidejussoria, per richiedere l'anticipo del 40%, dovrà essere stipulata in base al costo totale del progetto (esempio € 180.000,00), in base al contributo richiesto 80% (esempio € 144.000,00) o sul 40% del contributo (esempio 40% su € 144.000 - € 57.600,00)?	15
5. SPESE AMMISSIBILI	15
5.1. Nell'Avviso Pubblico, all'articolo 6, paragrafo 1, comma f), tra le spese ammissibili sono inserite anche quelle per l'ottenimento della fidejussione. A tal proposito, si possono considerare ammissibili per la stessa fidejussione anche quelle sostenute durante lo svolgimento del progetto?	15
5.2. La documentazione da inoltrare dovrà contenere i preventivi delle spese da sostenere?	16
5.3. Tra le spese per Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno si parla di "Costi di produzione interna e acquisizione esterna di diritti di uso di opere d'ingegno"; a chi si riferiscono?	16
5.4. Per quanto concerne il finanziamento dell'hardware, il bando prevede il rimborso sul costo totale o segue la logica di un rimborso parziale secondo le quote di ammortamento per la durata del progetto?	16
5.5. I limiti posti sulle varie voci (ad esempio il 30% di consulenza) devono essere rispettati a livello di singola azienda o di intero progetto?	16
5.6. Il saldo 30 giorni dalla chiusura del progetto per le spese sostenute, si intende con fatture emesse, con copia bonifici o con quietanze presentate?	16
5.7. Una stessa persona può figurare sia fra i costi del personale dipendente e allo stesso tempo rientrare fra le spese di consulenza (naturalmente con altro incarico)?	16
5.8. La spesa relativa ad esempio ad un portale web può rientrare nelle spese di comunicazione?	16
5.9. È possibile installare presso il luogo della cultura (in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del progetto) i beni acquistati/noleggiati dall'impresa che comunque ha sede operativa e legale nella Regione Lazio?	17
5.10. Con riferimento all'articolo 1.6, comma 3b) del "vademecum" è possibile far rientrare tra le spese di consulenza specialistica i costi di consulenza per la gestione della rendicontazione progettuale?	17
5.11. È necessario inviare offerte dei fornitori di servizi in fase di presentazione della domanda?	17
5.12. È ammesso l'acquisto di beni, servizi, consulenze o licenze da società riconducibili a livello personale a soci delle società che compongono un costituendo RTI? In caso siano invece presenti vincoli entro quali percentuali di partecipazione ciò fosse invece consentito?	17

1. SIGEM – MODULISTICA

1.1. Come si accede alla piattaforma informatica di gestione dell'Avviso?

La piattaforma è accessibile attraverso il link www.regione.lazio.it/sigem

Per eventuali problemi di ordine tecnico inviare una e-mail all'indirizzo assistenza.sigem@regione.lazio.it

Si ricorda che i dossier di candidatura possono essere presentati esclusivamente attraverso procedura telematica.

1.2. È possibile inserire direttamente all'interno del formulario modello 09 (Avviso, Allegato mod. 09) una serie di immagini (senza superare i limiti delle cartelle indicati) oppure è possibile produrre una presentazione grafica da trasmettere a parte, come allegato del modello 09?

È possibile: sia inserire all'interno del mod. 09 delle immagini, sia produrre una presentazione grafica e inserirla al termine del mod. 09 in un unico file PDF con il modello stesso.

1.3. I documenti obbligatori in word vanno caricati in pdf nel sistema?

I documenti in word possono essere caricati nel sistema sia in word che in PDF, purché vengano firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dal capofila.

1.4. L'allegato c - schema dell'Atto di impegno - è un fac-simile che non va compilato, ma che deve essere riprodotto e presentato insieme al resto della documentazione obbligatoria?

Lo schema di Atto di impegno è un facsimile che non deve essere allegato al dossier di candidatura, ma che verrà sottoscritto dal beneficiario ammesso a contributo.

1.5. Informazioni in merito alla firma digitale sulla modulistica:

- **il modello 2 (dichiarazione di intenti) è unico, va firmato da tutti i partner ciascuno con la sua firma digitale e quindi caricato in piattaforma?**
Il modello 2 (dichiarazione di intenti) è unico, va firmato da tutti i partner con firma digitale di ciascun legale rappresentante.
- **il modello 3 (dichiarazione del possesso dei requisiti) va firmato con firma digitale da tutti i partner; non sembra sia possibile farne un file unico avendo due firme digitali diverse. C'è una soluzione alternativa?**
- **il modello 4 (dichiarazione assenza di condanne) va firmato da tutti gli aventi ruolo. Ognuno con la propria firma digitale? Il Legale rappresentante dell'impresa alla quale fanno capo tutti gli aventi ruolo deve apporre anche la sua firma digitale? Anche in questo caso sembra non sia possibile farne un file unico avendo n firme digitali diverse. C'è una soluzione alternativa?**
- **il modello 5 (conflitto di interessi) va firmato con firma digitale da tutti partner; se non è possibile farne un file unico, c'è una soluzione alternativa?**
- **Per i modelli 6, 7 ed 8 è la stessa procedura?**
Relativamente agli altri modelli e in generale per tutti i modelli a firma di più persone fisiche, la piattaforma SIGEM permette di caricare solo un file per ciascun modello, pertanto come previsto dalla Guida alla compilazione consultabile nella sezione documenti e formulari (pag. 9), se un modello deve essere compilato e sottoscritto da più persone fisiche, sarà necessario salvare in un unico file pdf tutti i modelli

sottoscritti (allegandovi copia del documento in corso di validità del firmatario) e il legale rappresentante del proponente/capofila dovrà firmare digitalmente il file pdf. In alternativa è possibile caricare singoli file a firma digitale del legale rappresentante di ciascun partner nella sezione "Altro" della piattaforma SIGEM.

1.6. In merito all'allegato 11 (Scheda finanziaria di progetto), i CV da allegare sono esclusivamente quelli del personale dipendente impiegato nella realizzazione del progetto oppure oltre a quelli sono necessari anche i CV di altre figure professionali che prenderanno parte allo stesso?

Come indicato nell'allegato A modello 11, i CV da allegare alla scheda finanziaria di progetto sono relativi al personale dipendente impiegato nella realizzazione dello stesso.

1.7. La sezione "descrizione del progetto" richiesta nel formulario a pag. 2 non evidenzia un numero di cartelle. È necessario in questa sezione offrire un *abstract* del progetto per poi sviluppare nel dettaglio la descrizione nella sezione a pag. 4?

Nella voce "descrizione del progetto" presente nell'ultima pagina del modulo sopra citato è prevista una descrizione del progetto che occupi un numero massimo di cartelle (ciascuna di 1800 battute spazi inclusi) pari a 5.

1.8. Nella sezione a pag. 2 dobbiamo specificare e descrivere il luogo della cultura?

Nell'Allegato A, modello 09 la "descrizione del progetto", che si trova di seguito al "titolo del progetto", dovrà contenere una sintetica descrizione con l'indicazione del luogo della cultura al quale la proposta si riferisce e la tipologia di intervento.

1.9. L'adesione dei soggetti coinvolti - istituzioni, network nazionali ed internazionali, ecc... - come deve essere presentata?

Nell'allegato A - mod. 9 è dedicato uno spazio descrittivo dei soggetti coinvolti dove poter indicare i dati e gli accordi intrapresi. È possibile altresì allegare uno o più documenti attestanti i rapporti con altri soggetti per la diffusione del progetto.

1.10. Nel modulo 2, laddove si dichiara che la suddivisione tra i componenti l'aggregazione avverrà secondo la ripartizione indicata nella tabella sottostante, a cosa si riferisce la dicitura Partecipazione Finanziaria? È per caso riferito alla ripartizione tra le aziende della quota parte del 20% che le stesse debbono mettere a disposizione per il progetto?

La partecipazione finanziaria di ciascun componente l'aggregazione corrisponde alla quota per lo svolgimento delle attività di progetto in carico a quella determinata impresa, indicata sia come cifra che come percentuale, rispetto alla spesa totale del progetto.

2. AVVISO

2.1. È possibile presentare più di una richiesta di agevolazione?

Non è possibile, pena l'esclusione di tutte le richieste presentate, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 8 dell'Avviso.

2.2. L'Avviso "L'impresa fa Cultura" è da considerarsi bando "a sportello" o "a graduatoria"?

L'avviso pubblico "L'Impresa fa Cultura" è da considerarsi "a graduatoria" e non "a sportello" per cui, per la presentazione della domanda, l'importante è rispettare la scadenza del 30 aprile 2019, ore 12,00.

2.3. Il progetto che durata dovrà avere?

Il progetto avrà una durata di 12 mesi (Avviso, art. 11, comma 1).

2.4. È corretto dire che un progetto presentato da una azienda prende 0 punti, da due aziende prende 1 punto e da tre aziende prende 2 punti, secondo quanto riportato nell'articolo 9, comma 3 dell'Avviso, nel sottocriterio "Livello di integrazione tra i diversi attori del territorio"?

L'art. 9, comma 3 indica, tra i criteri di priorità, il "Livello di integrazione tra i diversi attori del territorio": pertanto, se l'aggregazione è composta da 2 partner, il punteggio che verrà assegnato sarà di 1 punto, se è composta da n. 3 partner avrà due punti.

2.5. Nel caso di approvazione del progetto a valere sul bando "l'impresa fa cultura" quanto sarebbe il tempo massimo per la realizzazione e rendicontazione delle spese?

Come indicato nell'art. 11, comma 1 c dell'Avviso e nel par. 2.1 del Vademecum, il periodo di esecuzione del progetto è fissato al massimo in 12 mesi che decorrono dalla sottoscrizione dell'atto d'impegno da parte del beneficiario.

Come indicato nell'art. 10, comma 1 dell'Avviso e nel par. 3.1 del Vademecum, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario trasmette la domanda di rimborso del saldo, dietro presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione amministrativa delle spese sostenute.

2.6. Una PMI del Lazio che gestisce un teatro può presentare un dossier di candidatura al fine di ammodernare l'impianto di riscaldamento e condizionamento della sala?

L'Avviso Pubblico "L'Impresa fa Cultura" intende supportare progetti finalizzati alla promozione del patrimonio culturale laziale attraverso l'uso di nuove tecnologie e pertanto non è possibile partecipare con una proposta che preveda l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento di un teatro.

2.7. Ai fini dell'ammissibilità del progetto sono previsti limiti per quanto riguarda la somma a proprio carico (ricorso a capitale proprio o di credito o altro) oltre il contributo finanziabile?

Ai sensi di quanto previsto dalle Modalità Attuative del Programma Operativo relativo all'azione 3.3.1 sub-azione b, approvate con D.G.R. n. 644/2018, il contributo concedibile ammonta da un minimo del 60% fino ad un massimo del 80% delle spese ammissibili, e comunque non è superiore a € 200.000,00. Pertanto, con una percentuale di contributo inferiore al 60% dell'intero costo di progetto, non è conforme alle modalità sopra citate.

2.8. La verifica relativa all'adeguata capacità economico-finanziaria riguarda il costo totale del progetto o solo del contributo richiesto?

La capacità economico-finanziaria è verificata sul costo complessivo del progetto.

2.9. È possibile prevedere il pagamento del biglietto di ingresso al pubblico?

Come previsto dallo schema dell'Atto di impegno, non è possibile prevedere il costo aggiuntivo del biglietto di ingresso per l'intera durata del progetto.

2.10. Nel caso di un progetto, con un costituendo raggruppamento formato da tre imprese, per un luogo della cultura facente capo alla Sovrintendenza, la stessa vuole firmare la lettera di disponibilità solo alla Capofila. È corretto?

È corretta l'interpretazione della Sovrintendenza; infatti con Determinazione n. G04058 del 04/04/2019, pubblicata sia sulla piattaforma SIGEM, sia sul Portale Cultura della Regione Lazio, è stato modificato l'art. 7, c. 6 dell'Avviso in cui era stato - per mero errore - indicato l'allegato Mod. 12 a firma di ciascun partner.

2.11. È possibile presentare più di una proposta da parte della stessa impresa se quest'ultima non assume il ruolo di capofila ma il ruolo di partner?

Non è possibile presentare più di una proposta da parte della stessa impresa anche se quest'ultima non assume il ruolo di capofila ma il ruolo di partner;

2.12. È possibile presentare più di una proposta da parte di una società consociata, ovvero due proposte distinte (progettualità e partenariati differenti) aventi come capofila due aziende che seppur separate condividono azioni e/o quote?

Non è possibile presentare più di una proposta da parte di una società consociata, ovvero due proposte distinte (progettualità e partenariati differenti) aventi come capofila due aziende che seppur separate condividono azioni e/o quote.

3. REQUISITI

3.1. Chi può partecipare all'Avviso?

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 dell'Allegato I del Reg UE 651/2014, possono beneficiare del contributo "le micro, piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, regolarmente costituite. Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a) dell'Avviso, inoltre, tutte le imprese che partecipano all'Avviso devono, fin dal momento della proposizione della domanda, "essere regolarmente costituite e iscritte negli appositi registri previsti dalle normative vigenti".

La partecipazione è quindi riservata a coloro che svolgono regolarmente "attività economica" e che:

- nel caso di liberi professionisti per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione in appositi albi tenuti da ordini o collegi professionali, siano regolarmente iscritti nel relativo albo ed in possesso di partita IVA;
- per gli enti non commerciali, che svolgono attività commerciale in via non prevalente (es. associazioni, fondazioni ecc.), siano almeno iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio territorialmente competente (ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 581/1995 e della circolare MISE n. 3615/C del 08/02/2008), e in possesso di partita IVA;
- per gli enti commerciali, che svolgono attività commerciale in via esclusiva o prevalente (es. imprese, anche individuali o familiari, società ecc.), siano iscritti al

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente e in possesso di partita IVA;

- per le imprese artigiane, siano iscritte al relativo albo della C.C.I.A.A. territorialmente competente e in possesso di partita IVA.

I requisiti di qualificazione dell'impresa come PMI sono invece indicati nell'Allegato I del Reg UE 651/2014, al quale si rinvia.

Ulteriori requisiti di partecipazione all'Avviso sono indicati all'art. 2 commi 2, 3, 4 e in relazione all'applicazione dei massimali "de minimis", all'art. 4 del medesimo Avviso e al paragrafo 1.4 del Vademecum.

3.2. Nel caso di soggetto non tenuto ad approvazione di bilancio, come è possibile dimostrare il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa?

Ai fini della verifica del requisito di "capacità amministrativa, finanziaria e operativa adeguata alla operazione agevolabile" (indicato all'art. 2 comma 3 lett. c), all'art. 7 comma 5 lett. s) e all'art. 9 dell'Avviso), ove si tratti di soggetto non tenuto all'approvazione di un bilancio annuale, quest'ultimo deve essere sostituito dalla dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti, sulla base delle scritture contabili tenute e/o delle dichiarazioni reddituali eventualmente presentate, il fatturato e il capitale netto e quindi l'effettiva sussistenza dei valori richiesti dal medesimo art. 9 e descritti al paragrafo 1.7 del Vademecum.

3.3. È sufficiente che la sede operativa dell'impresa beneficiaria del finanziamento si trovi nel Lazio o deve trovarsi in uno dei "luoghi della cultura"?

La sede deve trovarsi nel territorio regionale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2, comma 5 dell'Avviso.

3.4. In caso di aggregazione tra PMI, la capacità economico-finanziaria è richiesta all'aggregazione nel suo complesso o ai singoli partner?

Come indicato all'art. 7 comma 6 e all'art. 9 comma 1 dell'Avviso, in caso di aggregazione non stabile, il requisito di capacità economico-finanziaria è verificato - in relazione a ciascun soggetto - con riferimento alle attività e alle spese che saranno realizzate e sostenute dallo stesso, secondo quanto indicato nel progetto e nella scheda finanziaria.

3.5. Le imprese sociali e culturali possono partecipare al bando?

Anche le imprese sociali possono partecipare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso e della capacità economico-finanziaria (cfr. par. 1.7 del Vademecum).

3.6. Nel caso di reti d'impresa con soggetto giuridico, per stabilire la sostenibilità del progetto da parte della rete, fa fede il bilancio della rete o dell'insieme delle imprese costituenti la stessa?

Nel caso di rete d'impresa con soggetto giuridico – si tratta quindi di aggregazione stabile – è necessario presentare la documentazione, di cui all'art. 7 dell'Avviso, relativa alla rete stessa, intesa come unico soggetto giuridico.

3.7. Nel Vademecum, al punto 1.7 si parla di copertura finanziaria. Il parametro che si sceglie di soddisfare deve riguardare tutti i partner dell'aggregazione non stabile: la formula va

applicata sulla spesa totale del progetto (come per il capofila) o sulla quota di budget che gestisce il singolo partner?

Si specifica che la formula va applicata alla quota di budget che gestisce il singolo partner.

3.8. Nel caso di reti d'impresa con soggetto giuridico, per stabilire la sostenibilità del progetto da parte della rete, fa fede il bilancio della rete o dell'insieme delle imprese costituenti la stessa?

Nel caso di rete d'impresa con soggetto giuridico – si tratta quindi di aggregazione stabile – è necessario presentare la documentazione, di cui all'art. 7 dell'Avviso, relativa alla rete stessa, intesa come unico soggetto giuridico.

3.9. Per quanto attiene alla verifica dell'adeguata capacità economico-finanziaria (punto 1.7 del Vademecum), la spesa totale preventivata - che non deve essere superiore al 30% del fatturato – va intesa come somma a proprio carico o come costo totale del progetto? Ovvero, con la sigla ST si intende la somma di spesa a proprio carico o la somma di costo totale del progetto?

Per quanto riguarda la verifica dell'adeguata capacità economico-finanziaria (par. 1.7 del Vademecum), si specifica che per "ST" s'intende la spesa totale del progetto.

3.10. La creazione di un'ATI è *conditio sine qua non* per la partecipazione al bando? Nell'ATI è possibile la partecipazione di associazioni no profit e quale entità giuridica deve avere la capofila?

Come indicato al paragrafo 1.1 del Vademecum, il dossier di candidatura può essere presentato da micro, piccole e medie imprese sia in forma singola, che aggregata.

Nell'ATI è possibile la partecipazione di associazioni no profit, fermo restando il possesso dei requisiti (cfr. articolo 2 dell'Avviso e paragrafo 1.1 del Vademecum) e della capacità economico-finanziaria (cfr. paragrafo 1.7 del Vademecum).

Per quanto riguarda la capofila dell'ATI, deve possedere i requisiti richiesti nei documenti sopra citati.

3.11. Nel caso di una società neo costituita come vengono verificate le coperture e capacità del punto 1.7 del Vademecum? Nel caso si voglia verificare il requisito B e non si arrivi a raggiungere il 20% di capitale netto sulla spesa del progetto, quali sono le modalità alternative?

Per quanto riguarda la verifica della capacità economico-finanziaria espressa al paragrafo 1.7 del Vademecum, la struttura competente verificherà l'adeguata capacità suddetta, applicando le medesime regole del paragrafo 1.7. Nel caso di società neocostituita, qualora non si disponga ancora del primo bilancio, sarà possibile fare ricorso alle modalità alternative, previste per le imprese individuali e le società di persone, indicate nel penultimo periodo dello stesso paragrafo 1.7.

Riguardo al requisito B, l'Avviso non prevede modalità alternative.

3.12. La sede territoriale di tutte le imprese che costituiranno l'ATI dovrà essere una delle località indicate in elenco? Nell'ATI possono partecipare anche delle Associazioni Culturali e Onlus?

Nell'Avviso tutte le imprese costituenti ATI sono considerate beneficiarie, quota/parte e, al momento della prima richiesta di erogazione, dovranno inviare una dichiarazione con allegata visura catastale attestante che tutte le imprese dell'ATI hanno una sede operativa

nel Lazio. Pertanto la sede non deve essere in uno dei “luoghi della cultura” prescelti per la promozione del prodotto innovativo.

Secondo quanto descritto nel Vademecum al paragrafo 1.1 “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica” (All.1, art. 1 del Regolamento UE 651/2014).

3.13. Nel Vademecum a pagina 8/9 al punto 1.6 c) si afferma che i beni acquistati, dovranno essere installati presso la sede dell'unità operativa aziendale del soggetto che beneficia del sostegno, ubicata nel territorio regionale. Se alcune delle strumentazioni servono ai fini dell'esposizione, si possono installare per la durata del progetto all'interno del luogo della cultura prescelto?

La sede operativa è la sede dove verrà attuato il progetto. Le attrezzature che serviranno per la sperimentazione e la promozione del prodotto potranno essere montati nel luogo della cultura prescelto e successivamente riportati nella sede operativa dichiarata, dove dovranno essere conservati per tre anni, come indicato nell'art. 5, comma 4 dell'Avviso, nei termini previsti nel paragrafo 1.5 del Vademecum.

3.14. Il partner del progetto può essere anche un organismo di uno Paese estero? Il partner deve avere un ruolo/responsabilità nello sviluppo del progetto e di conseguenza la partecipazione ai costi?

I partner dell'aggregazione stabile o non stabile devono essere imprese, così come definito nell'allegato 1 del Reg. UE 651/2014. Ogni partner deve partecipare alla realizzazione del progetto in termini di sviluppo e costi.

3.15. In presenza di preaccordi, partnership con istituzioni e network nazionali ed internazionali, a differenza del partenariato costituito, è sufficiente la sottoscrizione di un accordo istituzionale o adesione a network nazionali ed internazionali già costituiti, senza partecipazione effettiva al progetto?

Relativamente alla presenza di preaccordi, partnership con istituzioni e network nazionali ed internazionali, essi devono essere descritti nel Mod. 09, nello spazio dedicato ai “Soggetti coinvolti”, e devono contribuire al grado di diffusione del progetto.

3.16. Per partecipare al bando l'Impresa fa Cultura, è necessario che la società concorrente debba essere costituita da un minimo di tempo?

L'Avviso prevede la partecipazione di imprese regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso e al paragrafo 1.2 del Vademecum. L'impresa, inoltre, deve essere in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al Paragrafo 1.7 del Vademecum stesso. Pertanto non vi è nessun limite relativo alla costituzione dell'impresa.

3.17. Nel caso di aggregazione non stabile possono essere ammessi come partner "non capofila" startup innovative appena costituite e quindi senza la presenza di un bilancio precedente? E, nel caso, quale sarebbe la formula da applicare alla voce 1.7 copertura finanziaria e capacità amministrativa, finanziaria e operativa?

Nel caso di società neocostituita, qualora non si disponga ancora del primo bilancio, sarà possibile fare ricorso alle modalità alternative, previste per le imprese individuali e le società di persone, indicate nel penultimo periodo del par. 1.7. del Vademecum.

Per quanto riguarda la verifica della capacità economico-finanziaria espressa al suddetto paragrafo, la struttura competente la verificherà applicando le medesime regole del paragrafo 1.7.

Non vi sono altre modalità.

3.18. Possono partecipare al bando anche le Associazioni Culturali con Partita Iva e quindi a anche le Fondazioni Culturali?

Possono partecipare all'Avviso anche le associazioni culturali e le fondazioni. Come indicato nel Vademecum (par. 1.1), l'Allegato 1 al Reg. (UE) n. 651/2014 contiene la definizione di impresa: "Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica." L'associazione o la Fondazione devono essere iscritte negli appositi registri previsti dalle normative vigenti.

3.19. Relativamente alla capacità economica, in caso di impresa aggregata non stabile, il requisito della capacità economico finanziaria va calcolato pro quota rispetto ai partecipanti, nel senso che se la società 1 partecipa a 30% nell'aggregazione, il rapporto tra CN/ST va calcolato sulla base del suo capitale netto rispetto al 30% (quota di partecipazione nell'aggregazione) delle spese totali e così per le altre imprese aggregate? (Rif. Art. 1.7 del vademecum).

In caso di impresa aggregata non stabile, il requisito della capacità economico finanziaria va calcolato pro quota rispetto ai partecipanti. Quindi, se la società 1 partecipa per il 30% all'aggregazione, dovrà considerare come ST (spesa totale del progetto) la sua quota di partecipazione al progetto, cioè le spese che saranno sostenute da essa stessa, mentre il CN (capitale netto) sarà il suo capitale netto.

3.20. Possono partecipare al bando anche liberi professionisti iscritti all'albo dotati di partita Iva?

All'Avviso possono partecipare anche liberi professionisti, iscritti all'albo, dotati di partita Iva, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica (cfr. L. 208/2015, art. 1, c. 821).

3.21. In caso di aggregazione non stabile all'interno della quale uno dei due partner - avendo avviato l'attività nel settembre 2018 - non possiede ancora un bilancio approvato come ci si comporta? È sufficiente che l'unità operativa in Lazio sia di uno solo dei due partner (seppur non capofila)?

In caso di aggregazione non stabile, qualora uno dei due partner non possieda ancora un bilancio approvato, dovrà produrre la dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti, per dimostrare l'adeguata capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Ciascuna impresa componente l'aggregazione deve avere, entro la data della prima richiesta di erogazione, una sede operativa nel Lazio e deve impegnarsi a mantenerla per almeno 3 anni dalla data di completamento del progetto (Avviso, art. 2, comma 5; Vademecum, par. 1.2).

4. LUOGHI DELLA CULTURA

4.1. Una impresa proprietaria di Archivio dichiarato di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio può presentare il dossier di candidatura al presente bando?

Dall'Avviso non risultano motivi ostativi per la presentazione di dossier di candidatura inerenti "luoghi della cultura" di proprietà della stessa impresa che intende presentare il progetto.

Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso, la presentazione del dossier di candidatura appare ammissibile.

Tuttavia, al progetto finalizzato alla promozione dell'archivio sopra citato, non potrà essere attribuito il punteggio 0-3, riservato alle proposte riguardanti i "luoghi della cultura" sui quali intervenire prioritariamente (Avviso, art. 1, c. 3).

Si tenga altresì presente che, come stabilito nell'art. 101, comma 4 del Codice dei Beni Culturali, i "luoghi della cultura" devono essere aperti al pubblico e devono espletare un servizio privato di utilità sociale.

4.2. I "luoghi della cultura" indicati nell'art. 1 comma 3 sono luoghi della cultura inclusi nella programmazione strategica regionale che, se rientranti nella proposta, danno un punteggio prioritario compreso tra 0 e 3. Si possono però eleggere come area di intervento altri luoghi della cultura?

Oltre ai "luoghi della cultura" rientranti nella programmazione strategica regionale, si possono eleggere come area di intervento altri "luoghi della cultura", ai quali però non sarà assegnato alcun punteggio prioritario.

4.3. Nei criteri premiali c'è un punteggio 0-3 rilevato a "luoghi della cultura rientranti nella programmazione strategica regionale". Quali sono esattamente questi luoghi premiati?

Come indicato nell'Avviso, art. 1, comma 3 e nella premessa del Vademecum, i "luoghi della cultura" che rientrano nella programmazione strategica regionale:

- ricadono nei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale (Città d'Etruria, Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della Spiritualità, Ostia Antica e Fiumicino, Via Appia Antica), come individuati nelle D.G.R. nn. 385/2015 e 504/2016;
- sono compresi nei sistemi museali e nei sistemi bibliotecari riconosciuti dalla Regione Lazio (L.R. 42/1997 e determinazione n. G15171/2018);
- riguardano i beni culturali individuati nel programma di valorizzazione Art Bonus Regione Lazio (Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i. recepita con D.G.R. n. 678 del 15/11/2016).

4.4. In riferimento all'articolo 101 del decreto legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) è possibile considerare come complesso monumentale - e quindi come luogo della cultura - un quartiere di Roma che abbia una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica?

Un quartiere di un centro urbano che abbia le caratteristiche sopra descritte può essere inteso come complesso monumentale e il dossier di candidatura deve riguardare, pertanto, il quartiere nel suo insieme.

Di conseguenza, la lettera di disponibilità ad usare gli spazi culturali dovrebbe essere sottoscritta dall'ente territoriale competente – cioè il Comune o il Municipio – che

dovrebbe ospitare nei suoi spazi la presentazione del prodotto tecnologico innovativo, in funzione della promozione del luogo della cultura stesso (Avviso, art. 5, commi 2 e 4).

4.5. È disponibile un elenco dei “luoghi della cultura” indicati nell’Avviso Pubblico dove proporre un progetto?

Non esiste alcun elenco dei “luoghi della cultura” del Lazio, come definiti dall’art. 101 del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali. La Regione, al fine di concentrare ed ottimizzare le risorse e le azioni messe in campo, ha individuato i “luoghi della cultura” sui quali intervenire prioritariamente che:

- ricadono nei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale (Città d’Etruria, Ville di Tivoli, Città di Fondazione come luoghi del contemporaneo, Cammini della Spiritualità, Ostia Antica e Fiumicino, Via Appia Antica), come individuati nelle D.G.R. nn. 385/2015 e 504/2016;
- sono compresi nei sistemi museali e nei sistemi bibliotecari riconosciuti dalla Regione Lazio (L.R. 42/1997 e Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00310 del 24/12/2018);
- riguardano i beni culturali individuati nel programma di valorizzazione Art Bonus- Regione Lazio (Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i. recepita con D.G.R. n. 678 del 15/11/2016).

4.6. È possibile presentare un dossier di candidatura inerente la sperimentazione di una installazione fisica non presso uno specifico Museo o luogo della cultura, ma su tutto il territorio laziale?

L'eventuale adesione al progetto di un singolo luogo della cultura impedisce a quest'ultimo l'adesione ad un altro progetto?

Il progetto, finalizzato – attraverso l’uso di nuove tecnologie – alla promozione del patrimonio culturale laziale, deve contenere al momento della presentazione (art. 5, comma 4 dell’Avviso e nel paragrafo 1.5 del Vademecum) una o più lettere di disponibilità ad usare gli spazi da parte del soggetto/i proprietario o gestore del luogo della cultura stesso (Allegato A, Mod. 12).

Occorre, quindi, individuare uno o più spazi culturali con i quali accordarsi per il loro utilizzo. Per quanto riguarda il secondo quesito, la disponibilità ad utilizzare lo spazio culturale non può essere accordata dall’ente proprietario/gestore del “luogo della cultura” esclusivamente ad un solo proponente ma deve essere garantita parità di accesso e fruizione a tutti gli eventuali altri soggetti interessati che partecipano all’Avviso (paragrafo 1.5 del Vademecum).

4.7. Una PMI che intende presentare un progetto per la valorizzazione di un luogo della cultura tramite installazioni multimediali/interattive dovrà collocare i dispositivi nella propria sede operativa (articolo 6 comma 1 dell’Avviso) e sperimentarli negli spazi culturali prescelti e di cui ha autorizzazione all’utilizzo da parte del soggetto proprietario/gestore?

Una PMI che intende presentare un progetto inerente un’installazione multimediale, dovrà:

- installare il dispositivo acquisito, nella propria sede operativa, ubicata nel territorio regionale, perché la spesa possa considerarsi ammissibile, come indicato nell’art. 6, comma 1 c) dell’Avviso;

- sperimentare e promuovere il prodotto presso un “luogo della cultura” in funzione della sua valorizzazione, come indicato nell’art. 5, comma 4 dell’Avviso, nei termini previsti nel paragrafo 1.5 del Vademecum.

Gli eventuali dispositivi, dopo la chiusura del progetto, dovranno essere conservati – per le verifiche che potranno essere fatte – nella sede operativa, ubicata nel Lazio, del beneficiario che ha rendicontato la relativa spesa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, gli eventuali dispositivi dovranno essere presenti presso la sede del soggetto beneficiario che ha rendicontato la spesa.

4.8. Un museo può sottoscrivere contemporaneamente più lettere di disponibilità a diversi soggetti PMI (e quindi differenti progetti) partecipanti all’Avviso Pubblico?

Un museo può sottoscrivere più lettere di disponibilità a diverse PMI (cfr. par. 1.5 del Vademecum).

4.9. Lo status di luogo della cultura deve essere certificato o riconosciuto secondo particolari procedure o è da intendere qualsiasi museo, biblioteca o complesso monumentale?

Come indicato nell’art. 1, comma 3 dell’Avviso e nella premessa del Vademecum, i progetti di investimento di questo Avviso dovranno riguardare gli ambiti/tematismi riferiti ai “luoghi della cultura”. Si intendono per tali i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, aperti al pubblico (art. 101 del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali). Il progetto quindi deve essere finalizzato alla sperimentazione e promozione di un prodotto tecnologico innovativo in un museo, in una biblioteca, in un archivio, in un’area archeologica o in un parco archeologico o in un complesso monumentale, aperti al pubblico, ubicati nel territorio laziale.

Per quanto riguarda i complessi monumentali, bisogna attenersi puntualmente alla definizione dell’art. 101 citato.

Non esistono procedure per il riconoscimento dei luoghi della cultura.

4.10. La garanzia fidejussoria, per richiedere l’anticipo del 40%, dovrà essere stipulata in base al costo totale del progetto (esempio € 180.000,00), in base al contributo richiesto 80% (esempio € 144.000,00) o sul 40% del contributo (esempio 40% su € 144.000 - € 57.600,00)?

La garanzia fidejussoria dovrà essere stipulata sull’acconto richiesto, corrispondente al 40% del contributo concesso.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1. Nell’Avviso Pubblico, all’articolo 6, paragrafo 1, comma f), tra le spese ammissibili sono inserite anche quelle per l’ottenimento della fidejussione. A tal proposito, si possono considerare ammissibili per la stessa fidejussione anche quelle sostenute durante lo svolgimento del progetto?

Si conferma che i costi per l’ottenimento della fideiussione rientrano nelle spese ammissibili, così come previsto nell’Allegato A, articolo 6, comma 1, lettera f).

Inoltre, come indicato nell’Allegato A, articolo 10, comma 1, lettera a), si precisa che la fideiussione è presentata dal beneficiario, a garanzia della richiesta di anticipo, entro trenta

giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di impegno e deve avere una durata tale da consentire la sussistenza della garanzia per tutta la durata dell'intervento. Pertanto i costi ammissibili sono quelli relativi al rilascio della fideiussione stessa, avente le sopradescritte caratteristiche.

Qualora per la fideiussione si paghi un costo mensile alla banca (necessario per garantire la durata della fideiussione per il tempo richiesto) può essere considerata spesa ammissibile, in quanto necessaria alla validità della fideiussione stessa.

5.2. La documentazione da inoltrare dovrà contenere i preventivi delle spese da sostenere?

La documentazione da inoltrare non dovrà contenere i preventivi delle spese da sostenere.

5.3. Tra le spese per Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno si parla di "Costi di produzione interna e acquisizione esterna di diritti di uso di opere d'ingegno"; a chi si riferiscono?

Le spese considerate alla lettera a), paragrafo 1.6 del Vademecum riguardano le quote versate per l'acquisizione di diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, prodotte da terzi.

5.4. Per quanto concerne il finanziamento dell'hardware, il bando prevede il rimborso sul costo totale o segue la logica di un rimborso parziale secondo le quote di ammortamento per la durata del progetto?

Per quanto concerne i costi relativi agli acquisti hardware, ai sensi dell'Art. 6 c. 1c dell'Avviso, il contributo relativo è interamente ammissibile. L'avviso infatti non prevede costi di ammortamento.

5.5. I limiti posti sulle varie voci (ad esempio il 30% di consulenza) devono essere rispettati a livello di singola azienda o di intero progetto?

Il limite del 30% per le spese di consulenza deve essere calcolato sul totale delle spese ammissibili dell'intero progetto.

5.6. Il saldo 30 giorni dalla chiusura del progetto per le spese sostenute, si intende con fatture emesse, con copia bonifici o con quietanze presentate?

Entro 30 giorni dalla chiusura del progetto il beneficiario richiede il saldo e presenta la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate.

5.7. Una stessa persona può figurare sia fra i costi del personale dipendente e allo stesso tempo rientrare fra le spese di consulenza (naturalmente con altro incarico)?

No, una persona o fornisce una consulenza per lo sviluppo del progetto (Avviso, art. 6, comma 1, b), o fa parte del personale dipendente (Avviso, art. 6, comma 1, lettera e).

5.8. La spesa relativa ad esempio ad un portale web può rientrare nelle spese di comunicazione?

Nel caso si tratti di acquisizione software, strumentazione, pc (realizzazione di un nuovo portale), la spesa può essere attribuita alla voce c) (Avviso, art. 6, comma 1, c).

Nel caso, invece, che si tratti di attività promozionale web e multimediale (redazione di contenuti, razionalizzazione di pagine web, etc.), la spesa può essere attribuita alla voce g) (Avviso art. 6 comma 1, g).

5.9. È possibile installare presso il luogo della cultura (in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del progetto) i beni acquistati/noleggiati dall'impresa che comunque ha sede operativa e legale nella Regione Lazio?

Il prodotto tecnologico innovativo che l'impresa propone nel suo dossier di candidatura deve essere sperimentato e promosso nel luogo della cultura prescelto, durante lo svolgimento del progetto. Di conseguenza è possibile installare dispositivi, strumentazione etc... nel luogo della cultura, in funzione della realizzazione del progetto stesso. Nel momento in cui la promozione nel luogo della cultura termina, i beni citati dovranno essere installati presso la sede operativa dell'impresa che beneficia del contributo, ubicata nel territorio regionale.

5.10. Con riferimento all'articolo 1.6, comma 3b) del "vademecum" è possibile far rientrare tra le spese di consulenza specialistica i costi di consulenza per la gestione della rendicontazione progettuale?

Sì, la consulenza specialistica relativa alla gestione della rendicontazione progettuale può rientrare nella consulenza fiscale prevista dal paragrafo 1.6 c. 3b del Vademecum.

5.11. È necessario inviare offerte dei fornitori di servizi in fase di presentazione della domanda?

No, non è necessario inviare offerte dei fornitori di servizi in fase di presentazione della domanda.

5.12. È ammesso l'acquisto di beni, servizi, consulenze o licenze da società riconducibili a livello personale a soci delle società che compongono un costituendo RTI? In caso siano invece presenti vincoli entro quali percentuali di partecipazione ciò fosse invece consentito?

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del Vademecum, le spese non devono risultare fatturate dal legale rappresentante o dagli amministratori o soci dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, o coniugi, parenti o affini, entro il II grado dagli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti dei soggetti beneficiari, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile (società collegate e/o controllate).